

MANUTENZIONE CASSONETTI METALLICI DA 1100 LT PER RSU
DELL'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A.

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE.....	3
Art. 2.1 Durata del contratto ed inizio del servizio	3
Art. 2.2 Opzione.....	3
ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	3
ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	6
ART. 7 – CAUZIONI	7
ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI	9
ART. 9 - AVVALIMENTO.....	10
ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO.....	10
ART. 11 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO	12
11.1 – Responsabile del procedimento.....	12
11.2 – Responsabile del servizio	12
ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	13
ART. 13 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	13
ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	13
ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.....	14
ART. 16 - REVISIONE PREZZI.....	14
ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA.....	15
ART. 18 – PENALITÀ	15
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	16
ART. 20 - SUBAPPALTO	16
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	16
21.1 Risoluzione.....	16
21.2 Recesso	16
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	16
ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE	16

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato la manutenzione di n. 10.500 cassonetti metallici con coperchio piano o basculante da 1100 LT per RSU dell'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. (d'ora in avanti denominata ASIA), mediante interventi descritti nell'Allegato Disciplinare Tecnico.

L'appalto è suddiviso in 2 lotti identici, denominati convenzionalmente Lotto 1 e Lotto 2, ognuno dei quali ha ad oggetto la manutenzione di 5.250 cassonetti metallici da 1100 LT per RSU.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE

Art. 2.1 Durata del contratto ed inizio del servizio

Per ciascun lotto, la durata del contratto è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'ASIA e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria. L'inizio del servizio è previsto per il 1/2/2009 e comunque entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto.

Art. 2.2 Opzione

L'Amministratore Delegato dell'ASIA si riserva, per ogni lotto, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.

In tal caso, in virtù delle eventuali intervenute variazioni quali/quantitative del parco cassonetti, l'A.S.I.A. si riserva di modificare per uno od entrambi i lotti la quantità dei cassonetti da mantenere. Il relativo nuovo corrispettivo sarà calcolato proporzionalmente al numero effettivo di cassonetti da mantenere considerando, per ogni lotto, il prezzo di aggiudicazione.

L'ASIA si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere una variazione del servizio nei limiti +/- 20% dell'importo contrattuale.

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara per ciascun lotto è pari ad € 420.000,00 oltre IVA come per legge, di cui € 210.000,00 per il servizio di 12 mesi ed € 210.000,00 per l'opzione.

L'importo totale presunto a base di gara è pertanto pari a € 840.000,00 oltre IVA come per legge, di cui € 420.000,00 per il servizio base ed € 420.000,00 per l'opzione.

ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 385 del 16/10/2008 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento. L'ASIA aggiudicherà ogni lotto anche in presenza di una sola offerta valida.

Ciascuna ditta potrà presentare offerta per entrambi i lotti, ma potrà aggiudicarsi al massimo un lotto. Nel caso in cui una ditta avesse offerto il prezzo più basso in più lotti, l'A.S.I.A. – NAPOLI si riserva di aggiudicare alla ditta stessa quel lotto, per il quale la ditta abbia presentato offerta, che faccia risultare più basso il costo complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta e che garantisca l'assegnazione di entrambi i lotti.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui all'art. 7 del presente capitolato. Nella medesima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Alle imprese sorteggiate verrà chiesto di comprovare i requisiti di capacità economico finanziaria, indicati nel punto III.2.2 lett.e a) e b) del bando di gara mediante la presentazione dei bilanci degli esercizi relativi al triennio 2005/2007 e l'elenco dei clienti serviti in tale triennio, con indicazioni della data e dell'importo delle relative fatture con attestazione di buon esito. L'ASIA procederà altresì alla verifica dell'officina di cui al punto III.2.3 del Bando di gara verificando la corrispondenza con quanto dichiarato in sede di gara ed il reale possesso dei requisiti minimi richiesti dal Bando. Qualora uno o più concorrenti non dovessero fornire tali prove o queste ultime non dovessero confermare le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione contenuta nella "Busta A", ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della

cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/06.

Compiuta tale verifica e trasmessi i relativi esiti alla Commissione di Gara, la Commissione stessa, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui all'art. 5 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà per ogni lotto, la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria. Nell'ipotesi di due o più offerte identiche, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

Contestualmente alla verifica della potenziale anomalia delle offerte e/o della loro congruità, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano compresi tra i soggetti sorteggiati nella prima seduta pubblica, la produzione della documentazione di cui all'art. 48 D. Lgs. 163/06, che dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria delle offerte. Qualora essi non forniscano le suindicate prove o non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione costituente l'intera offerta, ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. su richiamato. Inoltre ASIA provvederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed ad una eventuale nuova aggiudicazione.

L'ASIA. si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura "GARA N. 147/DA/08 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSONETTI – LOTTO/I _____ (indicare quale/i)". Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno 2 (due) buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A" e BUSTA "B".

La Busta "A", recante la dicitura "GARA N. 147/DA/08 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà, pena l'esclusione, contenere:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) n. 2 dichiarazioni bancarie di cui al punto III.2.2. lett. c) del bando di gara;
- c) documentazione di cui al punto III.2.3) lett. f) del bando di gara;
- d) copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- e) garanzia a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria) prestata secondo gli importi e le modalità di cui al successivo art. 7 del presente CSA.

La Busta "B", recante la dicitura "GARA N. 147/DA/08 – OFFERTA ECONOMICA-LOTTO/I _____ (indicare quale)". Si dovranno utilizzare tante buste di offerta economica per quanti lotti s'intende partecipare Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il MODELLO 3 - OFFERTA ECONOMICA – Lotto _____. L'impresa dovrà produrre dichiarazione dei ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

L'offerta economica, pena l'esclusione, deve contenere, gli elementi costitutivi dell'offerta per la determinazione del costo del servizio - ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 5 ed 87 del D. Lgs. 163/06 - e la "specifica dei costi per la sicurezza". A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 3 – offerta economica.

Nelle ipotesi in cui l'offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l'esecuzione del servizio;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;

dovrà altresì allegare all'offerta economica, nella medesima Busta "C" le relative giustificazioni.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

ART. 7 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara di un singolo lotto, anche in caso di partecipazione ad entrambi i lotti. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti

La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo

di pegno a favore dell'ASIA. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l'esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatricie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) secondo le modalità di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 10% del prezzo di aggiudicazione avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al successivo art. 15. L'elenco delle compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito www.isvap.it. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASIA, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, e dovranno contenere:

- a) Espressa menzione degli eventi garantiti;
- b) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc, comma 2;
- d) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte dell'ASIA, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.

ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/06 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese che costituiranno l'ATI o il consorzio.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c), d) ed e) nonché III.2.2 lett. c) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lettera a) e b) e III.2.3, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06.

Entro i termini indicati nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 7 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) polizza assicurativa - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- d) modello "Obblighi di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza lavoro – Informazioni sui rischi aziendali" debitamente compilato e sottoscritto in segno di accettazione e completo delle informazioni e documentazioni richieste nello stesso . In caso di avvalimento o subappalto, tale documento dovrà essere sottoscritto anche dalla impresa ausiliaria o subappaltatrice;
- e) il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 4 - comma 2 del D. Lgs. 626/94;
- f) Elenco del personale che verrà impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto del presente CSA;
- g) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:

- Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- copia CCIAA con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98;
- Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;
- (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL;
- certificato di ottemperanza alla L. 68/99, rilasciato dalla Provincia;
- certificazione resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

h) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al Bando di gara ed al CSA ed allegati. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le eventuali spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti alla fornitura, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui al Bando di Gara;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 11 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

11.1 – Responsabile del procedimento

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. Giancarlo Avolio – Responsabile del Servizio Gare Appalti e Contratti - per la fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto e l'Ing. A. Amitrano per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

11.2 – Responsabile del servizio

Il Responsabile del Servizio (RS) per conto di ASIA è il Responsabile del Servizio Manutenzione Attrezzature Stradali Sig. A. Spora.

In particolare al RS come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RS avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 12.

Al RS è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RS, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 18.

ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento e/o dal Responsabile del Servizio.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- a) dotare l'officina di almeno due linee telefoniche – di cui una da adibire a servizio fax, nonché di due telefoni mobili tutti operanti 24 ore su 24, nonché di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del quale si impegna a garantire costantemente la perfetta efficienza;
- b) trasmettere mensilmente all'ASIA la documentazione di cui all'art. 15 relativamente al personale;
- c) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché di condizioni del lavoro e rispetto del CCNL;
- d) provvedere a mantenere cassonetti anche diversi da quelli relativi al lotto aggiudicato, su richiesta dell'ASIA.
- e) a norma della Legge 123/2007, fornire a ciascun dipendente, ed assicurarne l'utilizzo, un cartellino con le caratteristiche indicate all'art. 6 della Legge stessa;
- f) fornire ad ASIA, a seguito di richiesta scritta e nei limiti del 10% dell'importo contrattuale, ricambi occorrenti per le proprie attività interne di Manutenzione.

ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare le modalità tecniche ed operative contenute nel disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato.

ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

I pagamenti saranno effettuati all'impresa appaltatrice a 60 giorni, fine mese, dietro presentazione di fattura, da emettersi con cadenza mensile.

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile e dovrà essere pari ad 1/12 dell'importo annuale a base di gara al netto del ribasso offerto. Dovranno essere allegati alla fattura i report di tutte le riparazioni effettuati nel corso del mese oggetto della fatturazione stessa.

Il pagamento è inoltre subordinato alla presentazione, da parte dell'impresa appaltatrice, dei seguenti documenti:

- a) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL
- b) copia autentica del mod. DM/10 riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato;
- c) copia autentica del mod. F 24 o altra documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento, riferito al mese oggetto del servizio di cui al presente capitolato, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 7 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI

In caso di esercizio dell'opzione, a partire dal 13° mese dalla stipula del contratto l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi della manutenzione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs.

163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali pubblicato dall'ISTAT.

ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Per quanto attiene i danni da R.C.T., relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria si dovrà qualificare terza l'ASIA, prevedere un massimo risarcimento non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e € 750.000,00 per persona e una franchigia massima per sinistro di € 500,00 che rimarrà a carico dell'appaltatore. Tale polizza dovrà essere vincolata a favore dell'ASIA per la durata del presente appalto e la compagnia stipulante dovrà impegnarsi a comunicare eventuali mancati versamenti dei premi della suddetta polizza. La polizza dovrà ottenere la preventiva approvazione di ASIA, essere stipulata con compagnia assicuratrice di primaria importanza e garantire un rischio con un massimale di importo non inferiore a € 1.500.000,00 .

L'impresa dovrà inoltre stipulare apposita polizza, vincolata a favore dell'ASIA, in cui dovranno essere previsti i danni diretti a cassonetti di proprietà di ASIA in manutenzione presso l'officina dell'impresa aggiudicataria derivanti da incendio ed eventi speciali, furto per un valore da assicurare non inferiore a € 500.000,00.

ART. 18 – PENALITÀ

Le penali che l'ASIA applicherà per le disfunzioni relative alle prestazioni oggetto del presente CSA sono le seguenti:

- € 50,00 per ogni tipo di intervento non effettuato;

- € 25,00 per ogni tipo di intervento non effettuato entro i termini stabiliti (48 ore).

Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'art.1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, ove l'ASIA – NAPOLI abbia comminato, nell'arco di tre mesi, sei penali. Nella predetta ipotesi l'ASIA – NAPOLI darà comunicazione alla ditta appaltatrice dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare i lavori di che trattasi in danno e spese della ditta inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

Le maggiori spese risultanti da un'eventuale manutenzione in danno saranno trattenuti sulle fatture ammesse a pagamento.

In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA – NAPOLI a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza della ditta appaltatrice, derivassero all'ASIA – Napoli per qualsiasi motivo.

Di contro, verificandosi, comunque, causa di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nell'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA - NAPOLI che, previo accertamenti del caso, concorderà con la ditta eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare la ditta dalle penalità sopra indicate, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dall'ASIA;
- b) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
- c) nelle ipotesi di cui al precedente art. 18;
- d) venga accertato l'utilizzo non autorizzato di ricambi non originali e/o usati;
- e) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- f) venga accertata da parte dell'ASIA la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- g) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- i) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- j) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. Nelle ipotesi di cui alla lett. i) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

21.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA.

All'impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.

Il legale rappresentante dell'impresa
(mandataria, se costituita in ATI)

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante
dell'impresa mandante

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il legale rappresentate dell'impresa concorrente dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: Art. 1 (*Oggetto dell'appalto*); Art. 2 (*Durata del contratto ...*); Art. 4 (*Forma dell'...*); Art. 6 (*Sopralluogo*); Art. 7 (*Cauzioni*); Art. 10 (*Obblighi derivanti dall'aggiudicazione*); Art. 13 (*Obblighi dell'impresa ...*); Art. 14 (*Modalità di esecuzione del servizio*); Art. 16 (*Revisione dei prezzi*); Art. 17 (*Rischi...*); Art. 18 (*Penalità*); Art. 21 (*Risoluzione e recesso*); Art. 22 (*Foro competente*).

Il legale rappresentante dell'impresa
(mandataria, se costituita in ATI)

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante
dell'impresa mandante
